

circolare di aggiornamento fiscale e societario

riservato alle aziende clienti

Dott. Stefano Corti
· dottore commercialista
· revisore contabile

Dott. Sandro Di Vincenzo
· dottore commercialista
· revisore contabile

Dott. Simone Sabia
· dottore commercialista
· revisore contabile

Circolare n. 6/2020 del 09/04/2020

Decreto Legge n. 23/2020 cd "Liquidità"

È stato pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale l'atteso D.L. Liquidità. Vi inviamo il riepilogo delle disposizioni di maggior rilievo previste nel provvedimento.

Misure di accesso al credito per le imprese

Fondo garanzia SACE

È fornita una garanzia statale (tramite SACE) per i finanziamenti erogati alle imprese, lavoratori autonomi e professionisti colpiti dall'emergenza COVID-19, alle seguenti condizioni:

- la garanzia deve essere rilasciata entro il 31/12/2020 per finanziamenti di durata non superiore a 6 anni con facoltà di un preammortamento fino a 24 mesi.
- l'impresa beneficiaria non deve essere classificata, al 31/12/2019, quale impresa in difficoltà e non deve avere, alla data del 29/02/2020, posizioni in sofferenza presso la Centrale Rischi bancaria.
- l'importo del finanziamento garantito non deve essere superiore al maggiore tra il 25% del fatturato annuo dell'impresa del 2019 e il doppio dei costi del personale dell'impresa relativi al 2019.
- la garanzia copre il:
 - 90% dei finanziamenti a imprese con meno di 5.000 dipendenti in Italia e un fatturato non superiore a 1,5 miliardi di euro;
 - 80% dei finanziamenti a imprese con più di 5.000 dipendenti in Italia e fatturato compreso tra 1,5 e 5 miliardi di euro;
 - 70% per imprese con fatturato superiore a 5 miliardi di euro.
- le commissioni di garanzia, in rapporto all'importo garantito, sono le seguenti:
 - per le PMI: 0,25% il primo anno, 0,5% il secondo e terzo anno, 1% dal quarto al sesto anno
 - per le imprese più grandi: 0,5% il primo anno, 1% il secondo e terzo anno, 2% dal quarto al sesto anno.
- l'impresa che beneficia della garanzia e le imprese appartenenti al medesimo gruppo, non possono deliberare la distribuzione di

Viale Milton n. 27
50129 Firenze
tel. 055/576732 – 572121
fax 055/572474
C.F. – P.I. 04936680489

cortiassociati@cortiassociati.it
stefanocorti@cortiassociati.it
s.divincenzo@cortiassociati.it
simonesabia@cortiassociati.it

Partner Auditcentro S.r.l.
società di revisione

dividendi né il riacquisto di azioni proprie nel corso del 2020.

- le commissioni di finanziamento devono essere limitate al recupero dei costi e il costo del finanziamento deve essere inferiore al costo che sarebbe stato richiesto dalla Banca per operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della garanzia.
- l'impresa che beneficia della garanzia assume l'impegno a gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali.
- il finanziamento coperto da garanzia dovrà essere utilizzato solo per sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti ed attività localizzate in Italia.
- la Banca deve dimostrare che, successivamente alla delibera del finanziamento per il quale viene richiesta la garanzia SACE, l'ammontare complessivo delle esposizioni nei confronti del soggetto beneficiario risulta superiore all'ammontare delle esposizioni detenute alla data di entrata in vigore del decreto.
- l'impresa richiedente deve aver esaurito la capacità di utilizzo del credito rilasciato dal Fondo Centrale di Garanzia (art. 2, co. 100, lett. a, L. 662/96).

Fondo centrale di garanzia PMI

Fino al 31/12/2020 è inoltra ampliata la garanzia statale (tramite Fondo Centrale PMI) per i finanziamenti erogati alle piccole e medie imprese, lavoratori autonomi e professionisti colpiti dall'emergenza COVID-19, con le seguenti modalità:

- la garanzia è concessa a titolo gratuito.
- l'importo massimo per ciascuna impresa è elevato a 5 milioni di euro e sono ammesse alla garanzia tutte le imprese con meno di 499 dipendenti.
- in caso di finanziamenti fino a 25.000 euro (e comunque non superiori al 25% dei ricavi del 2019), con durata fino a 72 mesi e preammortamento non inferiore a 24 mesi, la garanzia fornita è del 100%. In tale caso il finanziamento è erogato senza alcuna valutazione del merito creditizio da parte della banca.
- in caso di finanziamenti di importo non superiore al 25% dei ricavi del 2019, a favore di soggetti con ricavi fino a 3.200.000 euro, la garanzia fornita è del 90% con possibile intervento di Confidi per il residuo 10%. In tale caso il finanziamento è erogato previa valutazione del merito creditizio.
- in caso di finanziamenti eccedenti i predetti limiti, fino all'importo

massimo 5.000.000 di euro, la garanzia fornita è del 90%. In tale caso il finanziamento è erogato previa valutazione del merito creditizio.

- l'impresa beneficiaria non deve avere posizioni in sofferenza presso la Centrale Rischi bancaria.
- per i prestiti fino a 25.000 euro è previsto un tasso di interesse rapportato al cd. "Rendistato" con una maggiorazione dello 0,2% (quindi indicativamente compreso tra 1,2 e 2%). Per gli altri finanziamenti a favore di soggetti fino a 3,2 milioni di ricavi, il testo non prevede invece un tasso soglia né una durata massima del rimborso.

Restano ferme le altre disposizioni in materia già previste dal DL "Cura Italia" del 17/03/2020.

Fondo solidarietà mutui prima casa (cd. "Fondo Gasparrini")

Ricordiamo che il DL 17/03/2020 ha disposto che, per i prossimi 9 mesi è riconosciuta la possibilità, per i lavoratori autonomi, di richiedere, senza necessità di presentare il mod. ISEE, la sospensione delle rate dei mutui sulla prima casa, dietro presentazione di apposita autocertificazione attestante un calo del proprio fatturato, in un trimestre successivo al 21/02/2020, ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, superiore al 33% del fatturato dell'ultimo trimestre 2019.

Il nuovo D.L. approvato ieri ha specificato che sono destinatari di tale facoltà i lavoratori autonomi, i professionisti e i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa.

Misure per il sostegno all'export

Al fine di rafforzare le attività di esportazione e internazionalizzazione delle imprese, sono introdotte alcune modifiche all'art. 6 del DL 269/2003 che disciplina il funzionamento dell'intervento di SACE. Si introduce un sistema di coassicurazione in base al quale gli impegni derivanti dall'attività assicurativa di SACE, per i rischi definiti non di mercato, sono assunti dallo Stato per il 90% e dalla stessa società per il restante 10%. L'obiettivo è di consentire a SACE di far fronte alla crescente richiesta di assicurare operazioni ritenute di interesse strategico per l'economia nazionale, che le società non avrebbero altrimenti la capacità finanziaria di coprire.

Misure per garantire continuità aziendale

- È prorogata al 01/09/2021 l'entrata in vigore del nuovo "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza" D.Lgs. 14/2019.

- Per gli esercizi annuali delle società di capitali che si chiuderanno tra la data del 08/04/2020 e la data al 31/12/2020, non si applicheranno gli articoli del Codice Civile in materia di riduzione del capitale sociale per perdite, né le relative cause di scioglimento per riduzione o perdita del capitale sociale.
- Per l'esercizio in corso al 31/12/2020 è consentita la redazione del bilancio nella prospettiva della continuazione dell'attività (art. 2423-bis, nr. 1, c.c.) se tale prospettiva di continuità sussisteva nell'ultimo bilancio chiuso anteriormente al 23/02/2020, dandone informativa della nota integrativa.
- I finanziamenti effettuati dai soci a favore della società nel periodo compreso tra il 08/04/2020 e il 31/12/2020 non sono assoggettati al vincolo di postergazione (art. 2467 e 2497-quinques c.c.).
- Sono sospesi i termini di scadenza dei titoli di credito. In particolare, è stabilito che i termini di scadenza ricadenti o decorrenti nel periodo compreso tra il 09/03/2020 e il 30/04/2020, relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito emessi prima della data di entrata in vigore del decreto (08/04/2020), e ad ogni altro atto avente efficacia esecutiva a quella stessa data, sono sospesi per lo stesso periodo.
Con riguardo agli assegni bancari e postali, si sospende il termine di presentazione al pagamento del titolo a favore del beneficiario. Ciò non impedisce ai beneficiari di presentare il titolo al pagamento in pendenza della sospensione; il titolo continua pertanto a essere pagabile nel giorno di presentazione qualora vi siano i fondi disponibili sul conto del soggetto traente l'assegno. Nell'ipotesi di difetto di provvista, varrà anche per il traente la sospensione della presentazione con conseguente temporanea inapplicabilità del protesto e della disciplina sanzionatoria dell'assegno.

Misure fiscali

Sospensione di versamenti tributari e contributivi

Per i soggetti di seguito indicati sono rinviati al 30/06/2020 (o in 5 rate mensili consecutive) i termini di versamento scadenti ad aprile e maggio 2020 relativamente a Iva, ritenute per lavoratori dipendenti e parasubordinati e contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi.

- imprese e professionisti con ricavi fino a 50 milioni di euro (nel periodo d'imposta chiuso prima del 08/04/2020) che abbiano subito una riduzione di fatturato del 33% nel mese di marzo 2020 rispetto al mese di marzo 2019 e nel mese di aprile 2020 rispetto al mese di aprile 2019.

- imprese e professionisti con ricavi superiori a 50 milioni di euro (nel periodo d'imposta chiuso prima del 08/04/2020) che abbiano subito una riduzione di fatturato del 50% nel mese di marzo 2020 rispetto al mese di marzo 2019 e nel mese di aprile 2020 rispetto al mese di aprile 2019.
- imprese e professionisti che hanno avviato l'attività dopo il 31/03/2019.
- enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e religiosi non in regime d'impresa.

Rimessione in termini per i versamenti

Gli eventuali omessi versamenti in scadenza il 20/03/2020, possono essere effettuati, senza sanzioni e interessi, entro il 16/04/2020.

Proroga mod. CU

È prorogato al 30/04/2020 il termine per la consegna e l'invio telematico dei modelli di Certificazione Unica.

Credito d'imposta per le spese di sanificazione e per l'acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro

È riconosciuto, a favore degli esercenti attività d'impresa, un credito d'imposta nella misura del 50% sia delle spese di sanificazione sia per l'acquisto di dispositivi di protezione negli ambienti di lavoro, fino ad un massimo di spesa di euro 20.000.

Le disposizioni attuative sono affidate ad un successivo decreto.

Ritenute in materia di appalti e forniture

I certificati attestanti i requisiti di regolarità fiscale per la disapplicazione della disciplina ex art. 17-bis, D.Lgs. 241/1997 emessi dall'Agenzia delle Entrate entro il mese di febbraio conserveranno la loro validità fino al mese di giugno 2020.

Benefici prima casa

Al fine di non far decadere dal beneficio "prima casa", è disposta la sospensione dei termini nel periodo compreso tra il 23/02/2020 e il 31/12/2020, i quali torneranno a decorrere allo scadere del periodo di sospensione.

Imposta di bollo su fatture elettroniche

Nel caso in cui l'ammontare dell'imposta dovuta per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre dell'anno sia di importo inferiore a 250 euro, il versamento potrà essere effettuato entro il termine previsto per il versamento dell'imposta relativa alle fatture emesse nel secondo trimestre dell'anno (20 luglio).

Qualora l'importo complessivo da versare resti inferiore a 250 euro anche nel secondo trimestre, il versamento dell'imposta relativa al primo e secondo trimestre potrà essere effettuato entro il termine previsto per il versamento del terzo trimestre (20 ottobre).

Misure in materia di termini processuali e procedurali

Sono stati ulteriormente prorogati al 11/05/2020 i termini relativi a procedimenti civili, penali e tributari pendenti presso tutti le commissioni tributarie e uffici giudiziari (salvo specifiche eccezioni).

Per lo stesso periodo sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto relativo a detti procedimenti.

Restiamo a Vostra disposizione per ogni eventuale chiarimento

Cordiali saluti
(Corti & Associati)